

N. 01908/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2011, proposto da:
Annamaria Cavazza e Ida Albertoni, rappresentate e difese dall'avv.
Stefania Cerasoli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento P.g.n. 72920 del 28.10.2011 a firma del Dirigente
dei Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di Vicenza Dr. Adde, con
il quale il Comune di Vicenza rigettava l'istanza di integrazione della
quota alberghiera della retta presentata dalla Sig.ra Ida Albertoni in

nome per conto della madre, Sig.ra Annamaria Cavazza, in data 25.07.2011 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, IV comma, e 25 della Legge 08.11.2000 n. 328;

del regolamento adottato dal Comune di Vicenza con Delibera n. 121 del 05.04.2006 contenente i "Criteri concernenti l'erogazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato.

Ed invero come ha avuto occasione di affermare recentemente il Consiglio di Stato deve ritenersi che l' articolo 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998 "pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata

applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell' assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza"(Con. Stato sez. 5[^] 16.03.2011 n. 1607)

A tale conclusione perviene il Consiglio di Stato facendo leva anche sui principi contenuti nella Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (principi che si basano sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza dei disabili) ed in particolare sull'articolo 3 che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici.

Il collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale e pertanto

in accoglimento del primo (e assorbente) motivo di ricorso dispone l'annullamento dell'atto impugnato.

Di conseguenza la richiesta di integrazione della retta alberghiera dovrà essere valutata prendendo a riferimento i soli redditi della signora Annamaria Cavazza.

Il ricorso va pertanto accolto nei sensi sopra specificati.

Restano assorbiti i motivi non esaminati.

La complessità e la novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)